



GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE FISCALI PER GLI ESPATRIATI

Luigi Murgo: Tax & Global Mobility Manager

Luca Menne: Senior Tax & Global Mobility Consultant



AGENDA

- La residenza fiscale tra normativa italiana e convenzionale
- La tassazione in Italia del reddito di lavoro prodotto all'estero
- Il credito d'imposta quale rimedio alla doppia imposizione

LA RESIDENZA FISCALE TRA NORMATIVA ITALIANA E CONVENZIONALE



PRINCIPI DI TASSAZIONE IN ITALIA

ARTICOLO 3, COMMA 1, TUIR

L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato:

- per i **non residenti**: solamente dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (*principio di territorialità*)
- per i **residenti**: da tutti i redditi ovunque prodotti ("*world-wide principle*")

RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE

Novità sulla residenza delle persone fisiche e apportate dalla riforma fiscale 2024

L'articolo 3 comma 1 lettera c) **legge 111/23** ha delegato il Governo, tra le altre cose, a provvedere alla **revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche**, delle società e degli enti al fine di renderla **coerente con la miglior prassi internazionale** e con le **convenzioni** sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni.

Il d.lgs. **27 dicembre 2023 n. 209** nell'attuare la predetta legge delega in materia di fiscalità internazionale, ha **reformulato i criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche** (articolo 1) nonché delle società e degli enti (articolo 2).

NUOVI CRITERI DELLA RESIDENZA PER LE PERSONE FISICHE DAL 2024

A partire dal primo gennaio del 2024, i criteri che determinano la residenza fiscale nel territorio italiano sono definiti secondo le indicazioni fornite nella seguente tabella, come specificato dal rinnovato articolo 2, paragrafo 2, del Tuir.

Articolo 2 DPR 917/1986		
Comma	Fino al 31.12.2023	Dall'1.1.2024
1	Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato	
2	Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile .	Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
2-bis	Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.	

NUOVI CRITERI DELLA RESIDENZA PER LE PERSONE FISICHE DAL 2024

Nuova nozione di domicilio

Nuova definizione

Per **domicilio** «si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona».

Relazione illustrativa

Secondo la relazione, sostituendo il criterio civilistico del domicilio con quello di "luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente" si sarebbe adottato un **criterio di natura sostanziale, mutuato dalla prassi internazionale e dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.**

NUOVI CRITERI DELLA RESIDENZA PER LE PERSONE FISICHE DAL 2024

Permanenza in Italia

La presenza in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta è divenuta, con il D.lgs. 209/2023, uno dei criteri che, di per sé, è sufficiente, per stabilire la residenza fiscale in Italia delle persone fisiche, senza che, peraltro, sia consentito al contribuente di provare di non avere in Italia una dimora abituale né il domicilio.

Il criterio ha impatto anche nell'anno in cui il contribuente trasferisce definitivamente la residenza in Italia o all'estero.

Questo ha una rilevanza importante anche per i lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in *smart working*.

NUOVI CRITERI DELLA RESIDENZA PER LE PERSONE FISICHE DAL 2024

Frazione di giorni

Resta invariato il principio che la persona fisica è fiscalmente residente se anche uno solo degli indicatori previsti dalla norma sussiste "per la maggior parte del periodo d'imposta" ossia, secondo - da ultimo - la circolare 25/E del 2023, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile).

Viene però aggiunto che nel computo si contano anche le frazioni di giorno. Il metodo di calcolo che considera le frazioni di giorno come giornata intera è, da tempo, già adottato, nel campo dei redditi di lavoro dipendente, per l'applicazione dell'articolo 15 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni (circolare 201/E del 1996). Si fonda sul par. 5 del Commentario all'articolo 15 citato, secondo il quale per stabilire se un dipendente residente in uno Stato che lavori nell'altro stato sia stato presente nell'altro Stato per non più di 183 nel corso dell'anno fiscale si deve tener conto sia del giorno di arrivo sia di quello di partenza sia delle frazioni di giorno.

Circolare 20/E del 4 novembre 2024 e criticità

Criterio di residenza fiscale	Descrizione	Criticità
Presenza Fisica (183/184 giorni)	Residenza fiscale italiana per chi trascorre in Italia più di 183 giorni (184 in anno bisestile), anche in giorni non consecutivi.	L'inclusione di frazioni di giorno potrebbe attrarre alla residenza fiscale persone con presenze limitate in Italia, come chi viaggia frequentemente o soggiorna brevemente. L'Agenzia delle Entrate esclude dal conteggio della presenza fiscale in Italia i giorni di transito temporaneo, come uno scalo aereo o il passaggio in auto o treno per recarsi in un altro Paese. Tuttavia, non sono previste eccezioni per chi supera i 182 giorni in Italia per motivi come studio, turismo prolungato, assistenza a familiari malati o cause di forza maggiore, come una degenza ospedaliera.
Domicilio	Definito come il luogo in cui si concentrano le principali relazioni personali e familiari, indipendentemente dagli interessi economici.	L'Agenzia potrebbe arrivare a considerare come elementi sufficienti per il radicamento fiscale in Italia il mero possesso di un immobile con utenze attive o la presenza di figli (senza specificare se siano maggiorenni o minorenni). Sebbene la Circolare indichi che tali valutazioni vanno fatte <i>caso per caso</i> , rimane aperta la questione della complessità della vita transfrontaliera, in cui criteri simili potrebbero verificarsi in Stati differenti. Una valutazione troppo stringente rischia di ignorare la necessità di un'analisi più complessiva dei legami internazionali di una persona, potenzialmente aumentando i contenziosi.
Residenza (ai sensi del Codice Civile)	Dimora abituale in Italia.	Interpretazione soggettiva su cosa costituisca "dimora abituale" in situazioni di mobilità, aumentando il rischio di contenzioso.
Iscrizione anagrafica	Presunzione relativa di residenza per chi è iscritto all'anagrafe. È possibile dimostrare che l'iscrizione non corrisponde a una residenza effettiva in Italia.	Anche se non più presunzione assoluta, l'iscrizione anagrafica può comunque attrarre alla residenza persone con legami formali minimi.

PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

ARTICOLO 2, COMMA 2-BIS, TUIR

«Si considerano residenti salvo prova contraria i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»*

- presunzione relativa di residenza
- inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che si è trasferito, al quale viene consentito di dimostrare l'esistenza di fatti o atti che comprovino l'effettività della situazione dichiarata
- coerenza con un reale e duraturo collegamento con lo Stato di immigrazione

*D.M. 4 maggio 1999

RESIDENZA E NORMATIVA CONVENZIONALE

ARTICOLO 4 (1) DEL MODELLO OCSE

“...ai fini della Convenzione, l'espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato”

Non propone un diverso concetto di residenza ma rimanda alla norma interna degli Stati

RESIDENZA E NORMATIVA CONVENZIONALE

Quando una persona è fiscalmente residente in entrambi gli Stati in base alle rispettive normative domestiche, la residenza si determina ai sensi dell'articolo 4 (2) delle Convenzioni contro le doppie che detta le c.d. «Tie-breaker rules»:

- abitazione permanente
- centro degli interessi vitali
- luogo di soggiorno abituale
- nazionalità
- accordo fra gli Stati

Applicabile solo nel caso in cui il soggetto sia tassato sui redditi ovunque prodotti in entrambi i Paesi. Il Commentario Ocse precisa che le “Tie-breaker rules” possono applicarsi non solo all'intero periodo di imposta, ma anche alle frazioni dello stesso in cui si realizza il conflitto di doppia residenza.

CASO PARTICOLARE: LA C.D. RESIDENZA PARZIALE

RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 471 DEL 02/12/2008

“... l'esistenza di norme convenzionali espresse che disciplinano i casi in cui è possibile ricorrere al frazionamento del periodo d'imposta per risolvere situazioni di doppia residenza esclude la possibilità di applicare questo principio in via analogica... ad ipotesi disciplinate da convenzioni diverse da quelle in cui è espressamente richiamato.”

Contrariamente a quanto previsto dal commentario Ocse, l'Agenzia delle Entrate consente il frazionamento del periodo di imposta solo laddove espressamente contemplata (solamente in tre convenzioni: Germania, Svizzera e Panama)

Esempio

Lavoratore che si trasferisce dalla Germania in Italia il 5 maggio 2021, viene assoggettato a tassazione, come residente in Italia, sui redditi ovunque prodotti a partire dal 6 maggio 2021 («dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il cambio di domicilio»)

GIURISPRUDENZA

Cass. n. 32992 del 20.12.2018: "Relazioni personali e affettive non decisive per la residenza fiscale" (Ante 2024)

- contribuente con residenza anagrafica in Italia, ma attività d'impresa in Romania assieme al figlio
- in **Italia**: moglie, figlia, un immobile e attività mobiliari per 1 mln di euro
- ai fini della valutazione della residenza fiscale, non necessariamente si deve dare un peso preminente alle relazioni personali e affettive
- al contrario, il centro degli interessi vitali va individuato nel luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi
- può quindi coincidere con il luogo dove viene esercitata l'attività imprenditoriale
- dunque → il centro degli interessi vitali del contribuente è definito in Romania
- Conseguentemente: la residenza fiscale è in Romania a norma dell'articolo 4 Convenzione Italia/Romania

GIURISPRUDENZA

Cass. n. 11620 del 4.05.2021: va dimostrato il non domicilio in Italia indipendentemente dalla residenza all'estero (Isole Canarie, Spagna)

- contribuente coniugata iscritta AIRE con investimenti e attività all'estero
- contribuente con centro degli affari e interessi all'estero dove risiedeva in villa di proprietà
- la dimora abituale all'estero non escluderebbe che il contribuente possa ritenersi residente in Italia
- un contribuente rimane fiscalmente residente in Italia ove risulti accertato il mantenimento del proprio domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta
- il centro degli interessi vitali va individuato nel luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi
- presenza della contribuente in diversi Comuni in Italia, tra cui diversi centri commerciali, viaggi effettuati dalle Canarie in Italia, spostamenti giornalieri in Italia del di lei coniuge nel 2003, presenza presso azienda agricola (quindi, continua presenza in Italia del centro degli affari e degli interessi)

GIURISPRUDENZA

Cass. 18 luglio 2024, n. 19843: nuova nozione di domicilio non si applica alle fattispecie prima del 2024 e Interessi economici prevalenti su quelli personali

- Contribuente, anagraficamente residente nel Principato di Monaco (paese a fiscalità privilegiata).
- Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento sul periodo d'imposta 2009 per maggior reddito, basato sul fatto che il contribuente aveva mantenuto il centro dei propri interessi vitali in Italia.
- **Due indicazioni:**
 - **Efficacia temporale della nuova normativa:** i nuovi criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche si applicano dal 1° gennaio 2024 e non incidono sulle situazioni pregresse anche se accertate dall'Amministrazione finanziaria o affrontate in giudizi instaurati nel 2024
 - **Corretta interpretazione dell'art. 2 del TUIR alle fattispecie ante-2024:** si deve dare prevalenza al luogo di gestione abituale degli interessi economici e patrimoniali riconoscibile dai terzi e le relazioni affettive e familiari devono essere considerate solo unitamente ad altri criteri di collegamento

LA TASSAZIONE IN ITALIA DEL REDDITO DI LAVORO PRODOTTO ALL'ESTERO



LA RETRIBUZIONE «CONVENZIONALE»

ARTICOLO 51, COMMA 8-BIS, TUIR

«In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale»

Condizioni di applicabilità

- mantenimento della residenza fiscale in Italia
- esclusività e continuità della prestazione all'estero
- soggiorno all'estero superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ (1)

ARTICOLO 51, COMMA 8-BIS, TUIR

- soggiorno all'estero per almeno 183 gg nell'arco dei 12 mesi anche a cavallo d'anno (in base alla CM n. 207/E del 16/11/2000).
- Per il computo dei giorni di permanenza all'estero si includono:

Fattispecie
Giorni lavorativi nello Stato estero
Ferie non trascorse nello Stato estero
Festività non trascorse nello Stato estero
Riposi settimanali non trascorsi nello Stato estero
Altri giorni non lavorativi non trascorsi nello Stato estero

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE (1)

- ai fini della determinazione della retribuzione convenzionale deve essere considerata la “retribuzione nazionale” con la quale «deve intendersi il trattamento mensile determinato dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero» Circolare INPS n. 72 del 21 marzo 1990
- con riferimento a quei riconoscimenti di cui non si è tenuto conto, né si sarebbe potuto farlo, ad inizio d’anno (compensi variabili, quali i bonus, straordinari, premi, ecc.) - occorrerà «provvedere a rideterminare l’importo della retribuzione (nazionale) comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità.»
- *«Se, per effetto di tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso (quello di riferimento appena concluso)»*

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE (2)

- mutamento da una qualifica all'altra/del trattamento economico individuale nel corso del mese, deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto
- in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese, l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e il valore ottenuto moltiplicato per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.
- i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge trovano autonoma disciplina nell'ambito dell'art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR e quindi possono essere dedotti (Ministero delle Finanze, risposta 01.2.2001 n. 7-01021)
- analoghe conclusioni dovrebbero trarsi con riferimento ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari, deducibili ex art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR
- nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro preveda che il rapporto di lavoro sia svolto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale può essere ridotta proporzionalmente alla riduzione d'orario (C.M. 20/2011)

ESEMPIO

DIRIGENTI - VALORI 2025

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		7.165,01	7.165,01
		II	7.165,02	8.484,12	8.484,12
		III	8.484,13	9.803,31	9.803,31
		IV	9.803,32	11.122,51	11.122,51
		V	11.122,52	12.441,70	12.441,70
		VI	12.441,71	13.760,48	13.760,48
		VII	13.760,49	15.079,70	15.079,70
		VIII	15.079,71	16.398,88	16.398,88
		IX	16.398,89	17.718,49	17.718,49
		X	17.718,50	in poi	19.037,59

ESEMPIO

ESEMPIO 1

- Dirigente industria con RAL = € 110.000K e MBO = € 10.000 (conosciuto all'inizio dell'anno)
- Residenza fiscale in Italia
- Lavoro esclusivo e continuativo all'estero da gennaio a dicembre
- Retribuzione nazionale di riferimento = $(€ 110.000 + € 10.000)/12 = € 10.000$
- Retribuzione convenzionale (**IV Fascia**) = **€11.122,51** (a cui possono essere dedotti i contributi previdenziali)

ESEMPIO 2

- Dirigente industria con RAL = € 110.000
- Residenza fiscale in Italia
- Lavoro esclusivo e continuativo all'estero da gennaio a dicembre
- Retribuzione nazionale di riferimento = $€ 110.000/12 = € 9.166,66$
- Retribuzione convenzionale (**III Fascia**) = **€9.803,31** (a cui possono essere dedotti i contributi previdenziali)
- Ad aprile si quantifica il pagamento di un MBO = €20.000 → **N.B.** Necessità di rideterminare la retribuzione nazionale di riferimento per valutare una modifica della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento
- **Nuova** retribuzione nazionale di riferimento: $(€ 110.000 + € 20.000)/12 = € 10.833,33$
- **Nuova** retribuzione convenzionale (**IV Fascia**) = **€11.122,51** (a cui possono essere dedotti i contributi previdenziali) → operazione di conguaglio, per i periodi pregressi (gennaio, febbraio e marzo)

DISTACCATI ALL'ESTERO IN SMART WORKING IN ITALIA

RISPOSTA ADE N. 590 DEL 15.09.2021

FATTISPECIE

- dipendente distaccata presso la consociata tedesca a decorrere dal 1° aprile 2021
- dipendente fiscalmente residente in Italia durante il distacco
- attività esclusivamente a favore della società distaccataria tedesca
- per accordi contrattuali, attività occasionalmente svolta in Smart Working in Italia
- trova applicazione l'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR?

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

...nella fattispecie in esame il requisito del soggiorno nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, necessario ai fini dell'applicabilità della retribuzione convenzionale prevista dall'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, non si ritiene rispettato qualora nel predetto arco temporale la dipendente distaccata in Germania svolga la prestazione lavorativa nel nostro Paese in modalità di lavoro agile, soggiornando, pertanto, all'estero per un periodo non superiore a 183 giorni.

Conseguentemente, tassazione effettiva in Italia del reddito ai sensi dell'articolo 51, commi da 1 a 8, del TUIR. In linea con precedente risposta dell'Ade, la n. 345 del 17.05.2021.

Risposta ad interpello 50/2023 Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente italiano trasferito in Irlanda per lavoro a luglio 2021, iscritto all'AIRE ad agosto 2021. Il contribuente ha chiesto chiarimenti sull'applicabilità dell'art. 51, comma 8-bis del TUIR.

Nuova interpretazione dell'Agenzia

- Le retribuzioni convenzionali sono applicabili solo se il contribuente è fiscalmente residente in Italia per entrambi gli anni coinvolti (anno di partenza e successivo).

Criticità della nuova impostazione

- La norma originaria considera solo il soggiorno estero superiore a 183 giorni in 12 mesi, senza vincolare l'applicabilità alla residenza fiscale italiana in entrambi gli anni;
- L'interpretazione dell'Agenzia introduce un criterio restrittivo, non in linea con la finalità agevolativa della norma;
- Rischio di aggravio fiscale per i lavoratori trasferiti all'estero e maggiori difficoltà operative per le aziende e i consulenti nell'applicazione del regime agevolativo.

Legge di Bilancio 2025 – Novità introdotte dal comma 98, art. 1 della legge 207/2024

La norma interpretativa chiarisce che i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, per oltre 183 giorni in 12 mesi, rientrano nel regime di retribuzioni convenzionali anche se il dipendente rientra in Italia una volta a settimana. Questo include, ad esempio, lavoratori residenti a Milano che lavorano a Parigi e tornano a casa ogni weekend.

Compatibilità già ammessa in passato

- Già riconosciuto il computo di ferie, festività e riposi settimanali nei 183 giorni, indipendentemente dal luogo;
- Aperture anche per attività svolte in più Paesi con prevalenza estera (Interpello 428/E/2023).

Criticità del nuovo testo

- La norma dovrebbe chiarire definitivamente il perimetro di applicazione, ma lascia dubbi;
- Estensione ai lavoratori con rientri frequenti e ai frontalieri non è del tutto chiara;
- Potenziale contenzioso sui criteri applicativi.

IL CREDITO D'IMPOSTA QUALE RIMEDIO ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE



IL CREDITO D'IMPOSTA IN ITALIA

- l'ordinamento fiscale italiano ha adottato il credito d'imposta (c.d. "foreign tax credit") sui redditi prodotti all'estero dai propri residenti quale rimedio contro la doppia imposizione giuridica
- doppia imposizione giuridica: redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza
- il sistema del credito per le imposte estere è regolato dall'articolo 165 del TUIR ed è applicabile a tutti i soggetti IRPEF e IRES

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - ART. 165, COMMA 1, DEL TUIR

“se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta [...]”

Condizioni richieste dalla normativa:

- l'essere fiscalmente residente in Italia
- la produzione di un reddito all'estero
- il concorso di quel reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente
- il pagamento di imposte estere a titolo definitivo
- presentazione della dichiarazione dei redditi con riporto del reddito estero

QUANDO NON È APPLICABILE

Il credito d'imposta non è applicabile in presenza di:

- redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta
- redditi assoggettati ad imposta sostitutiva
- redditi assoggettati ad imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (ex Art. 18 TUIR)

LE IMPOSTE ESTERE ACCREDITABILI

Imposte estere accreditabili:

- le imposte estere oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto
- le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito (norma di interpretazione ex Art. 15, comma 2, D. Lgs. 147/15 con decorrenza periodo d'imposta 2015)

istanza d'interpello nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni

LA DEFINITIVITÀ DELLE IMPOSTE ESTERE (1/3)

- La definitività dell'imposta pagata all'estero coincide con la sua "irripetibilità"
- circostanza che essa non è più suscettibile di modificazione a favore del contribuente
- irrilevante che l'imposta possa essere modificata in peius a sfavore del contribuente
- esempio: redditi ancora assoggettabili ad accertamento dalle amministrazioni fiscali estere

LA DEFINITIVITÀ DELLE IMPOSTE ESTERE (2/3)

Non definitive le imposte:

- pagate in acconto o in via provvisoria
- quelle con possibilità di rimborso totale o parziale, sin dal momento del pagamento, anche mediante “compensazione” con altre imposte dovute nello Stato estero
- imposte eventualmente corrisposte in via provvisoria in pendenza di un procedimento contenzioso estero. In tale caso specifico, il requisito della definitività delle imposte estere si realizza nel periodo d'imposta in cui si conclude in via definitiva il contenzioso

LA DEFINITIVITÀ DELLE IMPOSTE ESTERE (3/3)

- Le imposte estere devono considerarsi “pagate a titolo definitivo” nel periodo d'imposta in cui le stesse sono state versate al Fisco estero
- A nulla rileva il periodo d'imposta in cui il beneficiario del reddito estero è venuto in possesso della relativa certificazione
- Il contribuente si deve munire tempestivamente della documentazione idonea a dimostrare il pagamento dell'imposta nello Stato estero

LA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

- La documentazione da conservare ed esibire su richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate:
 - prospetto recante l'indicazione, separatamente Stato per Stato, dell'ammontare dei redditi prodotti all'estero, l'ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante
 - copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento
 - ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero
 - eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera
 - eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi

IL MECCANISMO DI CALCOLO

- limite 1: $(\text{Reddito prodotto all'estero} / \text{Reddito complessivo}) \times \text{Imposta lorda italiana}$
- limite 2: Imposta netta

DOVE: REDDITO PRODOTTO ALL'ESTERO = REDDITO ESTERO CHE HA CONCORSO AL REDDITO COMPLESSIVO IN ITALIA

Concorso parziale alla formazione del reddito imponibile - Art. 165 comma 10 TUIR

- limite 3: $(\text{Reddito prodotto all'estero convenzionale} / \text{Reddito prodotto all'estero effettivo}) \times \text{Imposta estera}$

CONCORSO PARZIALE NELLA CONVENZIONALE

- il comma 10 si rende applicabile nel caso di redditi derivanti da attività di lavoro subordinato prestata all'estero in via continuativa di cui all'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR
- in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta in base alle disposizioni dell'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, il prestatore di lavoro all'estero fruisce, per le imposte ivi pagate, di un credito d'imposta non pieno, ma proporzionale al reddito determinato ai sensi del predetto articolo 51, comma 8-bis, del TUIR
- ris. Ade 48/2013 - l'imposta estera deve essere rimodulata sulla base del rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria (in base ai criteri analitici previsti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 dell'art. 51 TUIR) - e non in misura convenzionale - in Italia

ESEMPIO DI CALCOLO

- Reddito prodotto all'estero e tassato in Italia (art. 51, co. 8-bis): 85.000 EUR
- Reddito effettivo prodotto all'estero (ai sensi dell'art. 51 co. 1-8): 145.000 EUR
- Imposte pagate nel paese estero: 51.000 EUR
- Reddito complessivo: 96.000 EUR
- Imposta lorda: 33.920 EUR
- Imposta netta: 32.131 EUR

$$\text{limite 1: } \frac{85.000 \text{ EUR}}{96.000 \text{ EUR}} \times 33.920 \text{ EUR} = 30.033 \text{ EUR}$$

$$\text{limite 2: } 32.131 \text{ EUR}$$

$$\text{limite 3: } \frac{85.000 \text{ EUR}}{145.000 \text{ EUR}} \times 51.000 \text{ EUR} = 29.897 \text{ EUR}$$

Credito d'imposta = 29.897 EUR (il minore dei tre limiti)

MODALITÀ DI RECUPERO

Per i lavoratori dipendenti, la normativa italiana prevede che il recupero delle imposte pagate all'estero può avvenire:

- ad opera del sostituto d'imposta, in sede di conguaglio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del DPR n. 600/73
- in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi o 730), ai sensi dell'art. 165 del TUIR

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE
DOMANDE?





Ufficio di Roma:
Viale Luca Gaurico, 91/93, 00143 Roma

Ufficio di Milano:
Corso Europa 15 - 20122 Milano

Ufficio di Catania:
Corso Italia, 13 - 95129 Catania

Telefono: +39 340 350 5071



www.ecaitalia.com

